

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

il Dipartimento di Studi Umanistici (di seguito DSU) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, alla Via Porta di Massa, 1, d'ora in avanti "Dipartimento", - p. IVA 00876220633, rappresentato dal Direttore, prof. Edoardo Massimilla, nato a Napoli (Na) il 15/07/1963, autorizzato alla stipula del presente atto con D.R. 2014/4378

E

La Fondazione "Biblioteca Benedetto Croce" (di seguito FBBC), con sede in Napoli, alla via Benedetto Croce, codice fiscale 80016790638 rappresentata dal presidente prof. Piero Craveri, nato a Torino il 2.1.1938, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del consiglio direttivo del 5.6.2018

PREMESSO CHE

- i Dipartimenti, strutture portanti dell'Ateneo, svolgono funzioni finalizzate allo svolgimento:
 - a) della ricerca scientifica;
 - b) delle attività didattiche e formative;
 - c) delle attività rivolte all'esterno, correlate o accessorie a quelle di cui alle lettere a) e b) quali, la diffusione dei risultati della ricerca, la formazione permanente certificata, il trasferimento delle conoscenze come fattore di sviluppo socioeconomico (comma 1 art. 29 dello Statuto);
- nello specifico, il Dipartimento di Studi Umanistici svolge una consolidata attività di ricerca scientifica e di Alta Formazione, nel campo delle attività formative e scientifiche per le discipline dell'area storica e umanistica;
- la cattedra di Storia Contemporanea (prof. Andrea D'Onofrio) è particolarmente interessata, nell'ambito delle sue attività di ricerca, all'analisi dei rapporti culturali tra Italia e Stati Uniti d'America negli anni del secondo dopoguerra, attraverso le relazioni tra fondazioni statunitensi e istituti di cultura in Italia, come l'Istituto Italiano per gli Studi Storici, sotto la direzione di Federico Chabod. Chabod, come

direttore dell'Istituto agì in queste relazioni internazionali in stretto contatto con Benedetto Croce, su cui la FBBC ha nel suo archivio documentazione importante.

- il Consiglio del Dipartimento, con delibera n.del, ha aderito a eseguire il progetto;
- la premessa forma parte integrante ed essenziale del presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto dell'attività

Il presente Accordo disciplina le modalità di collaborazione tra il DSU e la FBBC per lo svolgimento in comune delle attività relative al progetto di ricerca sui rapporti culturali tra Italia e Stati Uniti d'America negli anni del secondo dopoguerra nell'ambito della "guerra fredda culturale", su cui i fondi archivistici dell'Istituto e della Fondazione hanno importante riscontro che deve trovare conferma in una ricerca archivistica da condurre negli Stati Uniti d'America.

Il Dipartimento si impegna a collaborare alle spese connesse all'attività di ricerca con un contributo di € 5.000,00 da far gravare sui fondi ex Prin, di cui è responsabile lo stesso prof. Andrea D'Onofrio.

Articolo 2

Durata

Il presente Accordo ha la durata di un anno a decorrere dalla data della sottoscrizione del presente atto.

Articolo 3

Sede delle attività

Le attività verranno svolte presso la FBBC.

Articolo 4

Referenti

Responsabile scientifico delle attività è il prof. Andrea D'Onofrio, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

(La Fondazione può designare uno o più referenti che si interfacciano con il responsabile scientifico).

Articolo 5

Obblighi delle parti

Le Parti s'impegnano a mettere a disposizione le risorse umane, strumentali ed economiche, nonché a condividere i risultati della ricerca che seguiranno all'attuazione del presente atto; in particolare:

- a) il DSU coordina le attività di ricerca, fornendo indicazioni e supervisione per la sua implementazione, nonché assicura il sostegno economico alle spese che sosterrà la FBBC, come previsto dal successivo art. 6;
- b) la FBBC, in relazione alle proprie specifiche competenze, mette a disposizione le risorse umane, nonché la documentazione necessaria o che riterrà utile per il raggiungimento dei risultati.

Ciascuna delle Parti svolge le attività oggetto del presente atto in costante e reciproco raccordo.

Articolo 6

Contributo

A fronte delle maggiori spese sostenute dalla FBBC per le attività di ricerca, il DSU parteciperà ai costi sostenuti dalla FBBC, appositamente documentati, nella misura complessiva massima di euro € 5.000,00 (cinquemila/00), non soggetta ad IVA in quanto attività istituzionale.

Il contributo sarà versato dal DSU mediante bonifico bancario sul conto corrente della FBBC intrattenuto presso l'Istituto Bancario UBI Banca IBAN IT 89 B 03111 03458 000000010322.

A conclusione di tutte le attività, la FBBC invierà a DSU una relazione dettagliata delle attività svolte, delle spese sostenute e degli obiettivi conseguiti (compresi gli eventuali scostamenti).

Articolo 7

Copertura assicurativa

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Articolo 8

Diritto di recesso

Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente atto in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 giorni. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e la FBBC si impegna a corrispondere al DSU l'equivalente del contributo non speso al momento dell'anticipata rescissione.

Articolo 9

Registrazione

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26.4.86 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.16, all.b del D.P.R. 642/72). Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 10

Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente Accordo il Foro competente è quello di Napoli.

Letto, accettato e sottoscritto.

Napoli, 25 giugno 2018

Università degli Studi di Napoli
Federico II
Dipartimento di Studi Umanistici
Prof. Edoardo Massimilla

La Fondazione "Biblioteca Benedetto
Croce"

Prof. Piero Craveri

